



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DELL'AVVOCATO DELLA PROVINCIA DI
CHIETI**

INDICE

Titolo I - *Principi Generali*

Art.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.2 - STRUTTURA

Art.3 - FUNZIONI DELL'UFFICIO DELL'AVVOCATO PROVINCIALE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Art.4 - FUNZIONI DELL'UFFICIO DELL'AVVOCATO PROVINCIALE: L'ATTIVITA' DI CONSULENZA

Art. 5 – CODICE DEONTOLOGICO

Art.6 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art.7 - INCARICHI ESTERNI

Art.8 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.9 - SEGRETO PROFESSIONALE

Titolo II - *Della pratica forense*

Art.10 - TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE

Art. 12 - INCOMPATIBILITA'

Titolo III - *Dei compensi professionali*

Art. 13 - NATURA DEL COMPENSO

Art. 14 - CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Art.15 – INCARICO CONGIUNTO

Art.16 – RIMBORSI

Art. 17 – DIRITTO DI ACCESSO

Titolo IV - *Disposizioni finali*

Art. 18 – ABROGAZIONE

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Titolo I

Principi Generali

Art.1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce le funzioni e i compiti dell'Ufficio dell'Avvocato Provinciale, attualmente inserito nella Segreteria Generale dell'Ente, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.

2. Gli Avvocati addetti all'Ufficio dell'Avvocato Provinciale esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia e nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; sono altresì tenuti a rispettare il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense in quanto compatibile con le disposizioni in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Art.2

STRUTTURA

1. All'Ufficio dell'Avvocato Provinciale sono assegnati esclusivamente i dipendenti della Provincia con profilo professionale di funzionario avvocato inquadrato nella categoria D, abilitati allo svolgimento della professione di Avvocato e iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale.

2. Per lo svolgimento della propria attività l'Ufficio dell'Avvocato Provinciale è coadiuvato da idonea struttura tecnico-amministrativa.

3. L'Ufficio dell'Avvocato Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia di Chieti ed è organizzato in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'ente, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art.23 L.247/2012) e del regolamento degli avvocati iscritti nell'elenco speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine Circondariale Forense di appartenenza. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale. È garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. Egli risponde del mandato professionale direttamente ed unicamente al Presidente legale rappresentante dell'ente.

4. Posto che l'attività dell'avvocato dipendente da Enti pubblici non si differenzia da quella svolta dall'avvocato del libero Foro, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati di Enti Pubblici e del mantenimento della stessa:

a) l'avvocato dell'Ente è assegnato all'Ufficio dell'Avvocato Provinciale con formale provvedimento dell'Ente stesso;

b) l'attività cui l'avvocato è incaricato consiste nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale, ovvero nella prestazione di consulenza legale, con

espressa esclusione di attività gestionali di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare esclusivamente l'assistenza e la consulenza legali propriamente dette.

5. L'Amministrazione Provinciale promuove ed applica gli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.

6. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli avvocati interni non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 13 lett. B) del C.C.N.L. 21.05.2018 per l'Alta Professionalità.

7. La valutazione dell'avvocato è distinta e separata rispetto a quelle dei dipendenti amministrativi dell'Ente di pari qualifica e viene effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

8. La prestazione di lavoro dell'avvocato è svolta senza vincoli d'orario. L'avvocato della Provincia assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: osservanza degli orari e tempistiche di svolgimento delle udienze che non sono definibili a priori, osservanza termini di scadenza di deposito atti giudiziari per cui può essere necessaria una non definibile tempistica per la redazione e deposito, etc., attività spesso non coincidenti con gli orari di lavoro dell'ente).

Art.3

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. L' Ufficio dell'Avvocato Provinciale è strutturato in conformità del modello organizzativo dell'Ente. L'avvocato preposto è iscritto per conto dell'ente nell'elenco speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 23 della L. 31/12/2012 n.247, titolare di alta professionalità, con funzioni di coordinamento e in posizione *di primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi togati assegnati al medesimo Ufficio.

2. I compiti assegnati all' Ufficio dell'Avvocato Provinciale consistono nell'assunzione della difesa legale della Provincia sia in sede stragiudiziale che giudiziale, intendendosi per tale ultima la difesa dello stesso ente dinnanzi ad ogni giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria ed in qualsiasi veste di attore o convenuto, ricorrente o resistente ed anche in sede di gravame.

3. La costituzione in giudizio della Provincia sia come parte attrice che come convenuta è preceduta dal provvedimento del Presidente legale rappresentante dell'ente o suo delegato sulla base del parere, reso anche a mezzo di comunicazione via mail o per le vie brevi, dell'avvocato provinciale in ordine alla opportunità di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché alla verifica della possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

4. In virtù di tale procura l'avvocato ha ogni potere e facoltà, nessuna esclusa od eccettuata e potrà nell'esclusivo interesse della Provincia compiere e ricevere, tutti gli atti del processo. In particolare,

può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati alla Provincia quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia/proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, nonché, previa autorizzazione dell'organo di governo dell'ente, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

5. Anche per la transazione da effettuarsi in sede stragiudiziale il funzionario avvocato dovrà predisporre l'atto di transazione o esprimere il proprio parere tecnico su atti di transazione redatti da altri uffici, trasfuso in atto scritto illustrando le ragioni di opportunità al fine del raggiungimento degli obiettivi più convenienti in termini di guadagno e/o risparmio economico.

6. Spetta all'Ufficio dell'Avvocato Provinciale e ad ogni altro organo preposto agli ambiti organizzativi in cui si articola la macrostruttura dell'ente individuare, nell'esclusivo interesse dell'ente, i crediti vantati nei confronti di terzi che derivano da attività strettamente connesse alla gestione della cosa pubblica o scaturenti da esiti favorevoli di giudizi in cui vi sia stata la soccombenza della controparte. A tal proposito spetta all'avvocato esperire ogni azione diretta alla tutela del credito stesso.

7. Compete in via esclusiva all'Ufficio dell'Avvocato Provinciale promuovere la negoziazione assistita e assistere gli organi provinciali nella stipulazione delle relative convenzioni negoziali, nei termini e con le modalità indicate dal D.L. 12/9/2014 n. 132 convertito in legge con modificazioni dalla L. 10/11/2014 n. 162. All'Avvocatura compete, altresì, fare ricorso alla mediazione nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28.

8. All'Ufficio dell'Avvocato Provinciale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della Professione Forense" con le conseguenti responsabilità professionali.

Art.4

FUNZIONI DELL'UFFICIO DELL'AVVOCATO PROVINCIALE: L'ATTIVITA' DI CONSULENZA

1. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia.

2. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

3. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri o comunque gli avvisi dell'Avvocatura sono: – il Presidente; – il Segretario generale e/o Direttore Generale;

4. Il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto, per questioni di diritto di elevata complessità giuridica tale da richiedere un intervento risolutore di tipo specialistico.

5. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza non inferiori a giorni 7 (sette), sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

6. I pareri resi dall'Avvocatura non possono essere divulgati a terzi quando attengano a tesi difensive in un procedimento contenzioso o pre contenzioso. Sono, altresì, esclusi dall'accesso i pareri nei casi espressamente previsti dalla legge, come, ad esempio i pareri di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

Art.5

CODICE DEONTOLOGICO

1. Gli avvocati provinciali dovranno osservare le regole contenute nel codice deontologico, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei colleghi, ispirando la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro ed osservando il dovere di segretezza e riservatezza sia per quel che concerne l'attività giudiziale che quella stragiudiziale.

2. Gli avvocati dovranno, altresì, evitare di compiere qualsiasi atto contrario all'interesse dell'ente.

3. Gli stessi hanno l'obbligo di astenersi dalla difesa dell'ente ogni qual volta si trovino in rapporto di conflittualità o siano tenuti per legge ad astenersi e dovranno tempestivamente comunicarlo al Segretario Generale affinché egli possa provvedere alla nomina di altro avvocato interno, ovvero, in mancanza del libero foro.

4. Allo stesso modo provvederanno per la difesa dell'ente dinanzi alle magistrature superiori e nelle controversie che si svolgeranno fuori dal distretto di appartenenza per la designazione di avvocati domiciliatari. In ogni caso, gli avvocati provinciali dovranno vigilare sull'operato di questi impartendo le direttive e, ove opportuno, proponendone la revoca.

Art.6

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. L'Ufficio dell'Avvocato Provinciale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata ed è coadiuvato da esso.

2. Il servizio amministrativo dell'Ufficio dell'Avvocato Provinciale a titolo esemplificativo e non esaustivo ha le seguenti funzioni:

- a) riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- d) si occupa della gestione cartacea e telematica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- e) riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
- f) redige le delibere/determinazioni/proposte di decreti presidenziali che autorizzano a stare in giudizio l'Ente, nonché le determinazioni dirigenziali/proposte di decreti presidenziali di costituzione in tutti i giudizi in cui la Provincia è parte;
- g) redige le proposte di deliberazioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, specificatamente e con riferimento alle materie di competenza dell'Avvocatura;
- h) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

3. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.

4. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Dirigente dell'Avvocatura ovvero dallo stesso delegate a titolare di Posizione Organizzativa.

5. I singoli Settori della Provincia di volta in volta interessati dalla vicenda oggetto di contenzioso o di attività consultiva sono tenuti a fornire, con sollecitudine, al Settore Avvocatura una puntuale relazione contenente tutti i fatti, i chiarimenti (anche di tipo normativo), le notizie e i documenti/provvedimenti necessari alla predisposizione del provvedimento deliberativo per la costituzione in giudizio o per la predisposizione delle attività consultive. I Settori sono altresì tenuti a fornire i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie. Non appena i predetti Settori abbiano ricevuto e/o avuto conoscenza dell'atto avversario dovranno tempestivamente trasmettere al Settore Avvocatura la puntuale relazione di cui sopra (corredata dalla necessaria documentazione) indipendentemente dal fatto che il Settore Avvocatura ne faccia loro eventuale richiesta. I Settori sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Avvocatura ogni successiva notizia inerente alle controversie stesse.

6. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Presidente e al Segretario generale e/o Direttore Generale se nominato, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative

Art.7

INCARICHI ESTERNI

1. Gli incarichi a legali esterni all'amministrazione sia per assistenza giudiziale che per consulenza sono conferiti in base al vigente "Regolamento per gli incarichi esterni" soltanto in via eccezionale

e nei casi in cui se ne manifesti la necessità in ragione alla materia poiché non attinente alle esperienze maturate come indicate nel curriculum professionale e/o risultanti dalle specializzazioni conseguite dall'avvocato interno, in caso di eccessivo carico di lavoro degli avvocati interni, in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa degli avvocati dell'Ente o in altra situazione eccezionale congruamente motivata.

2. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia, possono essere conferiti ad avvocati esterni sia congiuntamente che disgiuntamente al legale interno anche per le materie in cui quest'ultimo non abbia una specifica esperienza o specializzazione al fine di consentire all'avvocato interno di maturare ulteriori competenze professionali che potrà successivamente mettere al servizio dell'Ente; si possono, altresì, conferire incarichi esterni per la domiciliazione delle cause fuori circondario dell'ambito Provinciale nei procedimenti, anche nell'ambito del circondario Provinciale, in cui non è ancora consentita ed attivata dalla normativa vigente la domiciliazione digitale ed il processo telematico (ad esempio procedimenti avanti i Giudici di Pace) nonché per la partecipazione alle udienze dietro istruzioni dell'avvocato interno laddove quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare per contemporanei impegni di lavoro. Nel caso di incarico congiunto e/o disgiunto al legale interno ed esterno spetteranno i compensi professionali per l'attività effettivamente espletata se ed in quanto dovuti in base al presente regolamento e nella misura quivi stabilita per quanto concerne il legale interno ed in quella definita dal richiamato Regolamento per gli incarichi esterni per quanto concerne il legale esterno incaricato.

3. I legali provinciali potranno ricorrere a collaborazioni esterne in via eccezionale per farsi sostituire in udienza quando appare giustificato in ragione di esigenze dell'Ufficio tali da non consentire la diretta partecipazione dell'avvocato interno. Ai sostituti processuali verranno corrisposti diritti ed onorari, in base al tipo di causa e all'attività effettivamente svolta, in conformità della vigente tariffa forense e nella misura dei minimi tariffari previa presentazione di preventivi cui far seguito regolare fattura. Non saranno riconosciuti ai sostituiti processuali né il diritto di vacanza né l'indennità di trasferta.

4. Nelle ipotesi contemplate nel presente articolo di ricorso a legali esterni, il/i legale/i interno/i dovrà/dovranno formulare all'amministrazione espressa e motivata richiesta.

Art.8

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allo scopo di consentire all'Ufficio dell'Avvocato Provinciale di poter svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, sono messi a disposizione dall'Ente i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e per consentire il continuo aggiornamento mediante partecipazione a convegni seminari e master anche al fine del conseguimento dei necessari crediti professionali.

Art.9

SEGRETO PROFESSIONALE

L'avvocato è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale.

Titolo II

Della pratica forense

Art.10

TIROCINIO PROFESSIONALE

1. Presso l'Ufficio dell'Avvocato Provinciale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, così come disciplinata dalla Legge n. 247/2012.
2. Il tirocinio professionale non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione provinciale e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.
3. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura Provinciale consente lo svolgimento del tirocinio per un numero massimo di tre praticanti avvocati che, stante il disposto di cui all'articolo 41, comma 6 lettera b), della L. n. 247/2012, vengono reclutati a mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti.
4. Per il reclutamento viene pubblicato apposito bando da affiggersi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, nella sede dell'Amministrazione provinciale e attraverso la pubblicazione sul sito della Provincia.
5. Al fine di garantire imparzialità nella scelta degli aspiranti praticanti avvocati si terrà conto nell'ordine dei seguenti requisiti:
 - a) voto di laurea;
 - b) minore età;
 - c) anzianità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
6. In casi di parità di requisiti prevarrà il requisito della minore età.

Art. 11

ORGANIZZAZIONE

1. La pratica forense presso l'Ufficio dell'Avvocato Provinciale dovrà svolgersi per un totale di ore settimanali non inferiore a 30 ed in conformità a quanto prescritto dall'ordinamento forense.
2. E' istituito presso l'Ufficio dell'Avvocato Provinciale un apposito registro, in cui il praticante sotto la sorveglianza del tutor dovrà indicare gli orari ed il tipo di attività che giornalmente ha svolto; lo stesso sarà aggiornato con cadenza settimanale e firmato dal Responsabile dell'Ufficio dell'Avvocato Provinciale ai fini della veridicità del suo contenuto.

3. In caso di inosservanza delle regole deontologiche, il praticante potrà essere sollevato dalla collaborazione previa comunicazione della notizia da inoltrarsi al Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 12

INCOMPATIBILITA'

1. Il praticante non potrà avere pendenze giudiziarie o stragiudiziali in cui sia controparte la Provincia a meno che non rinunci all'incarico ed in caso contrario potrà essere sollevato dallo stesso.

2. Il praticante coadiuverà i funzionari avvocati dell'Ufficio dell'Avvocato Provinciale in ogni loro attività sia giudiziale che stragiudiziale e svolgerà la propria pratica professionale sotto le direttive del Responsabile dell'Ufficio Legale.

Titolo III

Dei compensi professionali

Art. 13

NATURA DEL COMPENSO

1. Agli avvocati appartenenti all'Ufficio dell'Avvocato Provinciale vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali in conformità all'art. 37 C.C.N.L. — Area dirigenza 1998/2001, biennio economico 1998/1999 sottoscritto il 23/12/1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. — Comparto EE.LL. sottoscritto il 14/9/2000, secondo cui "gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578". Si applica, altresì, l'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella Legge n. 114/2014.

2. I compensi di cui all'art. 27 e 37 del CCNL Regioni-Enti locali, sottoscritti rispettivamente in data 14.09.2000 e 23.12.1999, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, voce retributiva del lavoro professionale prestato e, come tale, utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.

3. I compensi professionali di cui al presente articolo, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza, fissità e continuità, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi faranno carico all'Ente, con imputazione al capitolo di bilancio relativo ai "compensi professionali ex art. 37 e 27 CCNL", verranno liquidati trimestralmente con determinazione dirigenziale sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritte dagli avvocati cui è stata conferita la procura alla specifica lite e verranno gravati delle trattenute di legge e degli oneri riflessi. Agli avvocati trasferiti i compensi professionali continuano ad essere corrisposti per un anno dal trasferimento.

4. I compensi per l'avvocatura interna debbono essere liquidati ai dipendenti aventi diritto al netto dell'IRAP, che rimane a carico dell'Ente datore di lavoro in quanto titolare dell'attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell'imposta a carico del professionista dipendente. Le relative somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, vanno, quindi, prima accantonate, rendendole indisponibili, dopo tale calcolo, i medesimi compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi.

5. I compensi sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii..

6. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

a) sentenze definitive favorevoli all'ente, con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente in virtù di liquidazione giudiziale;

b) sentenze definitive favorevoli all'ente con compensazione integrale delle spese di giudizio, ivi comprese le transazioni dopo sentenza favorevole all'ente.

7. Per "sentenza favorevole all'ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi e provvedimenti simili) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e altri) nei quali:

a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;

b) sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari).

Art. 14

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114: *“Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati [...] nella misura e con le modalità stabilite dai propri regolamenti e dalla contrattazione collettiva, anche integrativa, nei limiti di cui al comma 7”* del richiamato articolo.

2. La ripartizione delle somme recuperate dalla controparte sarà la seguente: il 30% delle somme recuperate spetterà agli avvocati iscritti all'Albo speciale facenti parte dell'Ufficio dell'Avvocato Provinciale, l'ulteriore 70% sarà attribuito al legale patrocinante il giudizio da cui sono state recuperate dette somme.

3. In caso di sentenza favorevole all'Ente e conseguente compensazione delle spese tra le parti, i diritti e gli onorari saranno liquidati dalla Provincia secondo la nota spese redatta dall'avvocato dell'Ente, parametrata sul valore unico stabilito dalle tariffe professionali di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014 come aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 37/2018 e decurtato del 30%, nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. In relazione alla misura di detti compensi il D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018 prevede all'art.4 comma 1 quanto segue: *“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti*

giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento..."

4. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, confluiscono nel competente capitolo di bilancio denominato: "compensi professionali ex art. 37 e 27 CCNL", e saranno corrisposti, laddove effettivamente recuperate. Gli stessi avvocati cureranno il recupero delle somme poste a carico della controparte soccombente. Quando l'avvocato incaricato abbia azionato la procedura esecutiva per il recupero della somma di condanna alle spese processuali, senza alcun esito, a seguito di atto di pignoramento negativo, la somma relativa ai diritti e agli onorari, parametrata al valore unico stabilito dalle tariffe professionali di cui al vigente D.M.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018 e decurtato del 30% verrà liquidata dalla Provincia ai sensi del presente regolamento e si considererà ricompresa tra i compensi di cui al comma 6 dell'art. 9 D. L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.

5. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto spettano agli Avvocati collocati a riposo a qualunque titolo anche dopo la data di quiescenza.

Art.15

INCARICO CONGIUNTO

1. L'Ufficio dell'Avvocato Provinciale opera in modo unitario.
2. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, nel caso in cui in organico vi siano 2 o più avvocati, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Dirigente, di regola in forma congiunta, secondo i criteri dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale, sempre fermo restando la possibilità di ricorrere a legali del libero Foro secondo i casi e le modalità indicate nel presente regolamento e nel vigente "Regolamento per gli incarichi esterni agli avvocati".

Art.16

RIMBORSI

1. La Provincia anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, Contributo Unificato, bolli, etc.), nessuna esclusa.
2. Per motivi di urgenza e/o contingibili il legale può anticipare le predette somme e l'ente le rimborserà per il tramite del servizio economato senza ritardo alcuno, previa esibizione di idonea documentazione.

3. La tassa di iscrizione all'albo professionale è a carico del bilancio provinciale. Al relativo pagamento provvederà di volta in volta il settore finanziario ed economico sulla base della richiesta del Consiglio dell'Ordine ed entro i termini di pagamento ivi indicati.

Art.17

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24, c.1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

2. Sono sottratti all'accesso i pareri espressi al fine di definire una strategia, una volta insorto un determinato contenzioso ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio. Sono, altresì, esclusi dall'accesso i pareri nei casi espressamente previsti dalla legge, come, ad esempio i pareri di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 18

ABROGAZIONE

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata ogni altra e diversa disciplina o regolamento interno inerente alla materia qui regolata.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, ove applicabili, alle norme di cui alla legge n. 247 del 31/12/2012, all'art. 9 del D.l. 24/6/2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L. 11/8/2014 n.114, alla L.36/1934 "Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", al CCNL di categoria in vigore e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato e alla costante giurisprudenza formatasi in materia.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione e si applicherà alle fattispecie già in essere sorte antecedentemente alla sua entrata in vigore.